

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - UD/AIA/74

Decreto n. 1849

Trieste, 23 SET. 2014

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione dell'Azienda ADAMI MICHELA, sita nel Comune di Povoletto (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 2195 del 22 novembre 2011, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), sito nel Comune di Povoletto (UD), via Verona, 23, gestito dall'Azienda ADAMI MICHELA (di seguito indicato come Gestore) con sede legale in Comune di Povoletto (UD), via L. Mander, 23, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda, del decreto legislativo medesimo;

Vista la nota del 11 agosto 2014, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con la quale il Gestore ha inviato il nuovo Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), datato 31 marzo 2014;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 2195 del 22 novembre 2011, consistente nella sostituzione del "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", allegato al decreto stesso;

DECRETA

Il "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", allegato al decreto del Direttore del servizio competente n. 2195 del 22 novembre 2011, è sostituito dal "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", allegato al presente provvedimento.

Art. 1 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 2195/2011.
2. Il presente decreto è trasmesso in originale all'Azienda Adami Michela. Copia del decreto stesso è inviata, al Comune di Povoletto, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.


IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Ludiano Agapito

**PIANO DI
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
(P.U.A.)**

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**

le omogenee:

- Alta pianura irrigua (AI)
- Alta pianura non irrigua (ANI)
- Bassa pianura irrigua (BI)
- Bassa pianura non irrigua (BNI)

Quadri di valutazione

scheletro % vol.	CSC meq/100g	Profondità utile radici					
		< 50 cm		50 - 100 cm		> 100 cm	
		pH					
		> 6,5	< 6,5	> 6,5	< 6,5	> 6,5	< 6,5
> 35	> 10			X			

caratteristiche del terreni	Attitudine allo spandimento dei liquami		
	elevata	moderata	bassa
rischio di inondazione	nessuno	nullo	occasionale
rischio di incrostamento	nessuno	medio	alto
disponibilità di Ossigeno	ml(30)	ml(30-90)	ml(>90)
capacità di accettaz. Piogge	molto alta, alta	moderata	bassa, molto bassa
capacità depurativa	molto alta, alta	moderata	bassa, molto bassa

Cultura	Processione culturale	Area omogenea	Superficie	Fabbisogno Reale N _{req}			
				N _{req} =	N _a	- NE	+ An
MAIS	frumento	AI ZVN	4,5	280	320	40	10
"	soia	"	13,0	240	290	40	10
"	sorgo	"	7,0	280	330	40	10
FRUMENTO	mais	"	4,5	140	180	30	10
SOIA	-	"	13,0	35	70	30	10
SORGO	-	"	7,0	200	250	40	10
PRATO	prato	"	1,60	50	80	20	10
TOTALI			50,6				

dove:

N_{req} = azoto da apportare con le concimazioni

N_a = quantità di azoto assorbita dalle colture, corretta dal fattore azoto condizionato dalla processione culturale (in negativo per successioni a leguminose, in positivo a seguito di interramento di paglie e stoppie)

NE = disponibilità di azoto derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente e da mineralizzazione della S. O.

An = Apporti naturali

PIANO DI UTILIZZ. AGRONOMICA COMPL. dell'Az. ADAMI MICHELA DI POVOLETTO (UD)
 - ZONE NON VULNERABILI -

Area omogenee:

- Alta pianura irrigua (AI)
- Alta pianura non irrigua (ANI)
- Bassa pianura irrigua (BI)
- Bassa pianura non irrigua (BIN)

Quadri di valutazione

% vol.	CSC meq/100g	Profondità utile radici					
		< 50 cm		50 - 100 cm		> 100 cm	
		pH					
		> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5
> 35	> 10			X			

caratteristiche dei terreni	Attitudine allo spandimento dei liquami		
	elevata	moderata	bassa
rischio di inondazione	molto alta	alta	moderata/bassa
rischio di incrostamento	bassa	media	alta
disponibilità di Ossigeno	bassa	m(30-60)	alta
capacità di accettaz. Pioggia	molto alta, alta	moderata	bassa, molto bassa
capacità depurativa	molto alta, alta	moderata	bassa, molto bassa

Cultura	PreceSSIONE culturale	Area omogenea	Superficie	Fabbisogno Reale N_{max}			
				$N_{max} =$	N_a	$-Nf$	$-An$
MAIS	mais	ANIZO	8,0	210	250	30	10
MAIS	segolo	"	11,0	210	250	30	10
MAIS	travento	"	4,0	200	240	30	10
MAIS	vota	"	18,0	180	210	20	10
SOIA	mais	"	18,0	30	60	30	10
SORGO	mais	"	11,0	160	200	30	10
FRUMENTO	mais	"	4,0	140	180	30	10
MEMICA	medica	"	2,2	15	30	20	10
Totali			76,2				

dove:

N_{max} = azoto da apportare con le concimazioni

N_a = quantità di azoto assorbita dalla cultura, corretta del fattore azoto condizionato dalla preceSSIONE culturale (in negativo per successioni a leguminosa, in positivo a seguito di trattamento di paglia e stoppie)

Nf = disponibilità di azoto derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente e da mineralizzazione della S. O.

An = Apporti naturali

Distanze tra i contenitori per lo stoccaggio e i corpi aziendali destinati alle spondimenti(*):

Corpo aziendale (n)	Località	Distanza massima dai contenitori p lo stoccaggio in Km
1	ADAMI Povoletto	3
2	ADAMI Udine	8
3	BELTRAME Povoletto	3
4	BELTRAME Udine	10
5	BELTRAME Remanzacco	11
6	BELTRAME Reana	2
7	DI CASPERO Faedis	7
8	LESA Remanzacco	9
9	LESA Povoletto	3
10	KAPALA Pagnacco	12
11	KAPALA Pradamano	13
12	KAPALA Udine	8
13	LODOLO Pradamano	12
14	LODOLO Remanzacco	11
15	LODOLO Udine	10
16	MENAZZI Faedis	8
17	MENAZZI Povoletto	3
18	SACCAVINI Povoletto	3
19	TION Povoletto	3
20	TRACOGNA Povoletto	4
21	TRACOGNA Faedis	7

(*) Per ogni contenitore di stoccaggio deve essere indicata la distanza in Km da ciascun corpo aziendale

Nota: tale tabella deve essere compilata solo dalle aziende con più corpi aziendali e qualora il contenitore per lo stoccaggio sia ubicato in un corpo aziendale diverso rispetto a quello cui è destinato l'effluente zootecnico.

Firma del produttore e del titolare

Via Mander, 34 35040 POVOLETTO (VI)

tel. +39 0445 81941 fax +39 0445 81941

P.I. 0222649042 - C.F. 01888170187

michela_edami@hotmail.com

michela_edami@pa.gov.it



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 2195

STINQ – UD/AIA/74

D.lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6 lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame).

Ditta ADAMI MICHELA

IL DIRETTORE

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 59/2005;

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006";

Visto il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Visto il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Vista la delibera della Giunta regionale 26 giugno 2008, n. 1246 recante "Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione preliminare";

Vista la delibera della Giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 (Richiamata dal vigente Piano Generale Regionale per il Risanamento delle Acque) che indica le distanze di rispetto del pozzo perdente dalle condotte di adduzione

dell'acqua potabile e alle caratteristiche ed agli usi delle aree soprastanti il pozzo perdente che lo scarico al suolo delle acque assimilabili alle domestiche deve rispettare;

Vista l'autorizzazione del Comune di Povoletto n. 40/2007 del 29 novembre 2007, con la quale la sig.ra Adami Michela, titolare dell'azienda agricola omonima, è stata autorizzata, per quattro anni, ad effettuare lo scarico al suolo, previo pretrattamento adeguato, dei reflui derivanti dai servizi igienici dell'azienda, in quanto reflui assimilabili alle acque reflue domestiche e dei reflui zootecnici derivanti dall'allevamento del pollame;

Visto il decreto n. 1454 del 20 luglio 2006, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, con il quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, è stato stabilito, in relazione alle attività di allevamento intensivo di pollame, il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando per l'incombente la data del 31 marzo 2007;

Vista la domanda del 30 marzo 2007, con la quale la Ditta ADAMI MICHELA con sede legale in Comune di Povoletto (UD) via L. Mander, 23, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 59/2005, del funzionamento di un impianto per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame, di cui al punto 6.6, lettera a) dell'Allegato I, al decreto legislativo 59/2005, sito in Comune di Povoletto (UD), via Verona, 23;

Vista la nota prot. n. ALP.10-17368-UD/AIA/74 del 29 maggio 2007, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Ditta;

Vista la nota prot. ALP.10-17410-UD/AIA/74 del 30 maggio 2007, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Povoletto (UD), alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Ditta;

Considerato che la Ditta ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Messaggero Veneto" del 9 giugno 2007, dell'annuncio previsto all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005;

Considerato, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 59/2005;

Preso atto della nota prot. n. 12980 del 21 agosto 2007, con la quale il Comune di Povoletto ha inviato l'istruttoria di competenza e l'autorizzazione allo scarico n. 36/2007/T del 21 agosto 2007, rilasciata a favore della Ditta Adami Michela, con validità fino al 31 ottobre 2007;

Preso atto della nota prot. 18250 dd. 5 dicembre 2007 con la quale il Comune di Povoletto ha inviato l'istruttoria di competenza e l'autorizzazione temporanea allo scarico rilasciata alla Ditta Adami Michela (aut n. 40/2007 di data 29 novembre 2007);

Preso atto della nota prot. n. 19204 del 21 dicembre 2007, con la quale il Comune di Povoletto ha inviato la Comunicazione completa allo spandimento agronomico degli effluenti zootecnici ai sensi dell'art. 5 della L.R. 1/2007;

Preso atto della nota prot. n. 5113 del 3 aprile 2008, con la quale il Comune di Povoletto ha inviato la nuova Comunicazione completa allo spandimento agronomico degli effluenti zootecnici ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 1/2007;

Atteso che in data 10 dicembre 2008 è pervenuta la dichiarazione del Gestore dell'impianto, asseverata presso il Tribunale di Udine;

Accertato presso la Tesoreria della Regione che la Società ha provveduto al pagamento della tariffa relativa all'attività istruttoria;

Vista la nota prot. ALP.10-18093-UD/AIA/74 del 18 marzo 2010, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Ditta di trasmettere l'ultimo Piano di Utilizzazione Agronomica presentato al Comune di competenza e la scheda contenente lo stato di applicazione delle BAT previste dal DM 29 gennaio 2007, compilata in ogni sua parte;

Vista la scheda contenente lo stato di applicazione delle BAT previste dal DM 29 gennaio 2007, pervenuta in data 26 aprile 2010;

Considerato che ai sensi del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006 il PUA è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 5 del D.lgs. 59/2005;

Vista la nota prot. n. 5944/2010/TS/GRI/107 del 9 luglio 2010, con la quale l'ARPA FVG ha trasmesso la Scheda istruttoria relativa agli impianti dell'allevamento in argomento;

Vista la nota prot. ALP.10-44363-UD/AIA/74 del 14 luglio 2010, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Ditta di fornire della documentazione integrativa;

Considerato che l'articolo 5 comma 10, del D.lgs. 59/2005, prevede, per l'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, la non obbligatorietà della convocazione di conferenze di servizi;

Vista la nota prot. n. 2816/2010/DS/80 del 6 aprile 2011, con la quale ARPA FVG, in relazione all'orientamento del Servizio competente di fissare in 10 anni la validità dell'autorizzazione integrata ambientale per gli allevamenti, in attuazione alle recenti modifiche normative apportate dal decreto legislativo 152/2006, ha proposto di modificare la frequenza dei controlli di propria competenza, previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo, come si seguito indicato:

- 1 controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco degli ultimi 4 anni di validità dell'AIA;

per un totale di 3 controlli nell'arco di vigenza dell'atto autorizzativo;

Vista la nota del 5 maggio 2011, con la quale la Ditta Adami Michela ha trasmesso le integrazioni documentali richieste con la citata nota del 14 luglio 2010;

Vista la nota Prot. ALP.10-17797-UD/AIA/74 del 17 maggio 2011, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Povoletto (UD), alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento Provinciale di Udine e all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", le integrazioni trasmesse dalla Ditta con la nota del 5 maggio 2011;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta

regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), sito in Comune di Povoletto (UD), via Verona, 23, da parte della Ditta ADAMI MICHELA con sede legale in Comune di Povoletto (UD) Via L. Mander 23.

Art. 2 - La presente autorizzazione sostituisce l'autorizzazione allo scarico del Comune di Povoletto n. 40 del 29 novembre 2007.

Art. 3 - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 4 - La Ditta applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

Art. 5 - La Ditta adotta il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), che è parte integrante della presente autorizzazione e trasmette al Servizio competente ogni eventuale variazione al PUA adottato.

Art. 6 - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006.

Art. 7 - Qualora la Ditta intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 8 - La Ditta, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

Art. 9 - ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di

prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

Art. 10 - ARPA comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 11 - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

Art. 12 - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

Art. 13 - La Ditta provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato articolo 6, comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

Art. 14 - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 13 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

Art.15 - Il gestore dell'impianto, in caso di chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 13 del presente decreto.

Art. 16 - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.


Art. 17 - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

Art. 18 - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste,

22 NOV. 2011

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott.ing. Pierpaolo Gubertini




ALLEGATO A

MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (previste ai sensi del D.M. 29/01/2007) – AVICOLI

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento sono applicate le seguenti MTD.

ELENCO E DESCRIZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI		STATO DI ATTUAZIONE ¹	NOTE	
1. Buone pratiche agricole come BAT.	1.1. Buone pratiche di allevamento	Attuazione di programmi di informazione e formazione del personale aziendale.	APPLICATA	
		Registrazione frequente dei consumi di energia e di materie prime (acqua, mangime, energia elettrica, combustibile)	APPLICATA	
		Predisposizione di procedure di emergenza da applicare nel caso di emissioni non previste e di incidenti	APPLICATA	
		Programma di manutenzione degli impianti	APPLICATA	
		Interventi sulle strutture di servizio	APPLICATA	
		Pianificazione delle attività	APPLICATA	



¹ APPLICATA/NON APPLICATA/NON PERTINENTE

	1.2 Riduzione dei consumi d'acqua	Pulizia degli ambienti con acqua ad alta pressione o con idropulitrice	APPLICATA	
		Esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione degli abbeveratoi	APPLICATA	
		Installazione e mantenimento in efficienza dei contatori idrici, registrazione dei consumi almeno mensile.	APPLICATA	
		Controllo frequente e riparazione nel caso di perdite da raccordi, rubinetti ed abbeveratoi	APPLICATA	
		Isolamento delle tubazioni fuori terra (evitare congelamento e successive rotture)	APPLICATA	
		Copertura delle cisterne di raccolta dell'acqua	NON PERTINENTE	
	1.3 Riduzione dei consumi energetici - calore	Separazione netta degli spazi riscaldati da quelli mantenuti a temperatura ambiente	APPLICATA	
		Corretta regolazione delle fonti di calore e distribuzione omogenea dell'aria calda (omogenea distribuzione spaziale dei dispositivi per il riscaldamento)	APPLICATA	
		Controllo e calibrazione frequente dei sensori termici	APPLICATA	
		Ricircolo dell'aria calda che tende a salire verso il soffitto in modo da riportarla verso il pavimento	APPLICATA	
		Controllo dell'assenza di vie di fuga del calore	APPLICATA	

		Disposizione delle aperture di ventilazione verso la parte bassa delle pareti (ai fini di ridurre l'espulsione di aria calda)	APPLICATA	
		Ottimizzazione dello schema progettuale per la ventilazione forzata (ridurre la portata di ventilazione in periodo invernale)	APPLICATA	
		Prevenzione di fenomeni di resistenza nei sistemi di ventilazione attraverso ispezioni e pulizia frequenti	APPLICATA	
		Impianto di idonee alberature perimetrali con funzione ombreggiante	APPLICATA	
		Adozione di programmi luce	APPLICATA	
		Utilizzo di lampade a fluorescenza	APPLICATA	

	1.4 Buone Pratiche nell'uso agronomico degli effluenti	Riduzione delle emissioni attraverso il bilancio dei nutrienti	APPLICATA	
		Esame delle caratteristiche dei terreni nel pianificare lo spandimento	APPLICATA	
		Astenersi dallo spargere gli effluenti su terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve	APPLICATA	
		Spargimento degli effluenti nei periodi più vicini alla massima asportazione colturale dei nutrienti	APPLICATA	
		Operazioni di spandimento condotte in modo da evitare molestie da diffusione di odori (direzione del vento verso centri residenziali)	APPLICATA	
		Rispetto di una distanza minima da corsi d'acqua naturale e di quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio	APPLICATA	

2. Tecniche nutrizionali come BAT	2.1 Alimentazione per fasi	APPLICATA		
	2.2 Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi; eliminazione degli eccessi di proteine e contestuale integrazione della dieta con adeguati livelli di aminoacidi limitanti (lisina in particolare) al fine di favorire un ottimale rapporto tra aminoacidi essenziali/non essenziali	APPLICATA		
	2.3 Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi	APPLICATA		
	2.4 Integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile	APPLICATA		
	2.5 Integrazione della dieta con altri additivi	APPLICATA		
4. Tecniche per la riduzione delle emissioni dai ricoveri avicoli	4.1 galline ovaiole in gabbia	4.1.1 Gabbie con sottostante fossa di stoccaggio prolungato non ventilata (sistema di riferimento NO BAT)	NON PERTINENTE	
		4.1.2 Gabbie con sottostante fossa di stoccaggio e rimozione frequente della pollina a mezzo di raschiatore	NON PERTINENTE	
		4.1.3 Gabbie con nastri trasportatori sottostanti per la rimozione frequente della pollina umida verso uno stoccaggio esterno chiuso	NON PERTINENTE	
		4.1.4 Batterie di gabbie con nastri ventilati mediante insufflazione di aria con tubi forati	NON PERTINENTE	
		4.1.5 Batterie di gabbie con nastri ventilati mezzo di ventagli	NON PERTINENTE	
		4.1.6 Stoccaggio aperto aerato in locale posto sotto al piano delle gabbie (fossa profonda)	NON PERTINENTE	
		4.1.7 Batterie di gabbie verticali con nastri di asportazione ed essiccamento della pollina in tunnel posto sopra le gabbie	NON PERTINENTE	
	4.2 galline ovaiole a terra	4.2.1 Sistema a terra con lettiera profonda e fessurato su fossa di raccolta della pollina tal quale (sistema di riferimento NO BAT)	NON PERTINENTE	
		4.2.2 Sistema a terra con lettiera profonda e aerazione forzata della pollina nella fossa sotto il fessurato	NON PERTINENTE	
		4.2.3 Sistema a terra con lettiera profonda e pavimento perforato per l' areazione della pollina nella fossa sotto al fessurato	NON PERTINENTE	
		4.2.4 Sistemi aviario	NON PERTINENTE	

	4.3 allevamenti avicoli da carne a terra	4.3.1 Ricoveri ventilazione naturale e con pavimenti interamente ricoperti da lettiera e abbeveratoi antispreco	NON PERTINENTE	
		4.3.2 Ricoveri con ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale) con lettiera integrale sui pavimenti e abbeveratoi antispreco	APPLICATA	
5. BAT per i trattamenti aziendali degli effluenti	Ricognizione sistemi di stoccaggio aziendali	Presenza di stoccaggio per le acque reflue	APPLICATA	
		Presenza di platea e/o vasca di accumulo per gli effluenti palabili o resi palabili	APPLICATA	
		Presenza di stoccaggio per gli effluenti assimilati ai liquami	APPLICATA	
	Trattamenti aziendali applicati agli effluenti prodotti	5.4 Compostaggio di frazioni palabili di effluenti avicoli	APPLICATA	
		5.5 Trattamenti anaerobici con recupero di biogas	NON PERTINENTE	
		5.7 Disidratazione di pollina di ovaiole in gabbia in tunnel esterni ai ricoveri	NON PERTINENTE	
		5.8 Incenerimento di lettiere di avicoli a terra	NON PERTINENTE	
		5.9 Impiego di additivi	NON PERTINENTE	

6. BAT per la riduzione delle emissioni dagli stoccaggi	Materiali palabili	6.1.2 Stoccaggio in ricoveri coperti con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione per polline essiccate di avicoli	APPLICATA		
		6.1.3 Stoccaggio in cumuli temporanei in campo per lettiere avicole. I cumuli devono essere posizionati a distanza da recettori (corsi d'acqua) e da abitazioni.	NON PERTINENTE		
	Materiali non palabili	6.2.1 realizzazione di vasche che resistano a sollecitazioni meccaniche e termiche e alle aggressioni chimiche	NON PERTINENTE		
		6.2.2 realizzazione di basamento e pareti impermeabilizzati	NON PERTINENTE		
		6.2.3 svuotamento periodico (preferibilmente una volta all'anno) per ispezioni e interventi di manutenzione	NON PERTINENTE		
		6.2.4 impiego di doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo del liquame	NON PERTINENTE		
		6.2.5 miscelazione del liquame solo in occasione di prelievi per lo spandimento in campo	NON PERTINENTE		
		6.2.6 copertura delle vasche ricorrendo ad una delle seguenti tecniche: - coperture rigide come coperchi o tetti; oppure coperture flessibili tipo tende; coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame	NON PERTINENTE		
	7. BAT per la riduzione delle emissioni dallo spandimento agronomico di effluenti	Materiali non palabili	7.1.1 Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interrimento entro le 6 ore	NON PERTINENTE	
			7.1.2 Spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso	NON PERTINENTE	
			7.1.3 Spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe)	NON PERTINENTE	
7.1.4 Spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection – open slot)			NON PERTINENTE		
7.1.5 Spandimento con iniezione profonda nel suolo (deep injection – closed slot)			NON PERTINENTE		
7.1.6 Presenza di copertura vegetale (anche boscata) permanente nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua naturali.			NON PERTINENTE		
Materiali palabili		7.2.1 Incorporazione degli effluenti solidi (palabili) nel terreno con aratura entro le 24 ore successive allo spandimento	APPLICATA		


ALLEGATO B

Il gestore dell'impianto è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni:

- lo scarico deve rispettare i valori limite di emissione previsti dal D.Lgs 152/2006, Allegato 5, Tab. 4, per lo scarico al suolo;
- valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- lo scarico dovrà essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione;
- il bacino condensagrassi e la vasca Imhoff devono essere tenuti in perfetta efficienza, lo smaltimento dei fanghi e della crosta estratti in occasione delle periodiche pulizie almeno annuali, dovrà essere affidato a ditte autorizzate al trattamento dei rifiuti e smaltita nel rispetto della normativa vigente in materia;
- dovranno essere rispettate le norme di cui alla legislazione vigente in materia, nonché tutte le disposizioni normative che dovessero essere successivamente emanate con l'obbligo di prenderne atto ed adeguare lo scarico in atto se non conforme;
- l'esercizio dell'attività autorizzata con la presente è subordinata al Regolamento Comunale di Fognatura.
- il trasporto di liquame e/o letame dovrà avvenire nelle ore previste dal regolamento d'igiene e/o ordinanza sindacale n. 26 del 15.4.1994 (disposizioni che si intendono pure recepite e/o conosciute anche con il ritiro dell'autorizzazione presente), utilizzando automezzi chiusi o coperti per evitare lo spandimento di odori rnolesti;
- lo smaltimento di effluenti zootecnici (liquami ecc.), o ammendanti al terreno, nelle fasce comprese entro gli 80 metri dai nuclei abitati o dalle case isolate è consentita, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 31 marzo ed il 31 ottobre, esclusivamente entro le 10 anti meridiane con il sovoltamento (aratura) immediato del terreno;
- lo smaltimento dovrà avvenire esclusivamente sul suolo e non in corsi d'acqua superficiali, canali, fosse, scoline o simili e dovrà essere assicurata l'impossibilità anche indiretta di immissioni o percolamenti dei liquami stessi in corsi d'acqua superficiali;
- lo spandimento non deve produrre inconvenienti igienici, come rischio per la salute pubblica, sviluppo di odori o diffusione di aerosoli e dovrà tener conto delle colture in atto ed essere sostanzialmente finalizzata al miglioramento della produttività agricola;
- lo scarico non dovrà causare modificazioni irreversibili alla struttura del suolo e dovrà tenere conto delle colture in atto ed essere sostanzialmente finalizzata al miglioramento della produttività agricola;
- lo spandimento, in specie di sostanze liquide, non dovrà avvenire tramite idranti od altri mezzi che possono causare aerosoli e non deve essere eseguito su superfici gelate od innevate;
- tutti i terreni interessati allo scarico, ad eccezione dei prati stabili, dovranno essere arati (sovoltati) subito, ed in ogni caso in giornata, onde evitare che eventuali esalazioni moleste rechino disturbo alle persone;
- per il contenimento degli odori, a monte bisognerà intervenire preferibilmente con prodotti biologici, nel caso di utilizzo di prodotti chimici bisognerà preventivamente comunicare al Comune il tipo di prodotto da impiegare allegando le schede tecniche;
- dovrà essere rispettata la corretta pratica agronomica e la compatibilità colturale, evitando ristagni e ruscellamenti soprattutto in vicinanza di corsi d'acqua, acque superficiali ecc. L'applicazione dei liquami deve essere sospesa subito dopo abbondanti precipitazioni e su superfici gelate o innevate;
- vanno inoltre osservate le eventuali disposizioni di legge non richiamate e le disposizioni igienico sanitarie vigenti nonché le nuove disposizioni legislative di vario livello che nel tempo si potrebbero succedere;
- la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorogene;
- la lettiera deve essere asportata alla fine di ogni ciclo produttivo prima delle operazioni di lavaggio e disinfezione dei capannoni;
- qualora la Ditta effettui l'accumulo temporaneo in campo del materiale palabile idoneo, tale attività dovrà avvenire conformemente alle norme vigenti;
- nel caso la Ditta intenda avvalersi del deposito temporaneo previsto dall'art. 183 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le operazioni dovranno essere condotte nel rispetto della normativa vigente;

Entro 12 mesi dal ricevimento della presente autorizzazione il gestore dell'impianto deve inoltre adempiere alle seguenti ulteriori prescrizioni:


- la rete fognaria delle acque meteoriche, interna al lotto, dovrà essere distinta dalle altre reti o condotti fognari. Le acque meteoriche dovranno preferibilmente essere disperse sul suolo;
- l'allevamento deve essere dotato di pozzetti di accumulo delle acque di lavaggio dei capannoni o di idonei sistemi coerenti con la quantità di acqua utilizzata;
- la pulizia delle aree di carico e scarico dei capannoni dovrà essere effettuata preferibilmente senza l'uso di acqua, altrimenti tali aree dovranno essere dotate di sistemi che consentano di convogliare e raccogliere le acque di lavaggio;
- qualora la Ditta effettui lo stoccaggio del materiale palabile tale attività dovrà avvenire in apposite strutture coperte con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione;



ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI



Il monitoraggio, in conformità alle indicazioni del D.M. 29.01.07 categoria IPPC 6.6 lettera a), è finalizzato a:

- verifica e contenimento dei valori di emissione, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento (asportazione lettiera, pulizia concimaia asportazione rifiuti ecc.)

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il gestore deve garantire, nel rispetto delle norme di biosicurezza, al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 6 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette a Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab 1- Responsabilità

	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	Ditta Adami Michela	Adami Michela
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Udine

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione e all'ARPA FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di ARPA gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

Tab 2-Procedure di carattere gestionale

AZIONE DI VERIFICA	METODO	FREQUENZA	REG.	UNITA' DI MISURA
1.1 Stabulazione				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana		n. capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana		
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale e dell'umidità della lettiera	Quotidiana		
Condizioni strutturali dei locali	Controllo visivo	Annuale	registrazione	
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo della tenuta delle reti di distribuzione	Quotidiana		
1.2 Sistema idrico				
Consumo idrico da pozzo	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	mc
Consumo idrico da acquedotto	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	mc
Controllo assenza perdite idriche	Controllo visivo tubature e distributori	Trimestrale	registrazione	mc (stima)

1.3 Materie Prime				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo ingresso capi	Ad ogni ingresso/ accasamento	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo uscita capi	Ad ogni uscita/fine ciclo	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo dei mangimi in ingresso	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso dei mangimi	registrazione	peso (kg)
Controllo dei farmaci acquistati	Controllo documentazione	Ad ogni consegna farmaci	registrazione	
Controllo altre materie prime usate	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Quantità
1.4 Sistema Energetico				
Consumo energia elettrica	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	kWh
Consumo GPL/gasolio/metano	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Litri
Controllo funzionamento lampade illuminazione ed eventuale sostituzione	Controllo visivo	Quotidiano		
1.5 Stoccaggio e Trasporto reflui				
Verifica della tenuta degli stoccaggi	Controllo visivo assenza percolamenti	Periodico/a seguito di eventi piovosi		
Copertura e tenuta dei mezzi di trasporto animali e/o deiezioni	Controllo visivo al momento dell'utilizzo	Ad ogni viaggio		
1.6 Manutenimento e pulizia				
Pulizia delle superfici esterne (silos, etc..)	Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso	Quotidiano		
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	Fine ciclo		
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico		
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	registrazione	
Trattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Secondo necessità	registrazione	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale		
Pulizie cuffie e/o reti antipolvere	Manutenzione ordinaria	Trimestrale e secondo necessità		
Coperture in Eternit	Controllo visivo	Annuale	registrazione	
1.7 Rifiuti				
Smaltimento capi deceduti	Tramite ditta specializzata	Fine ciclo o secondo necessità		
Controllo efficienza frigorifera	Manutenzione ordinaria	annuale	registrazione	
Smaltimento rifiuti	MUD e formulari			

1.8 Deiezioni e Spandimento Agronomico				
Pulizia mezzi di trasporto degli effluenti palabili e non palabili stoccati nei mezzi di trasporto e distribuzione	Controllo visivo	Ogni evento di carico		
Funzionamento dei macchinari utilizzati per la distribuzione sul suolo ad uso agricolo delle deiezioni	Controllo del buon funzionamento al momento dell'utilizzo	Annuale	registrazione	

Odori

In relazione ad eventuali disturbi causati da cattivi odori, la Ditta dovrà effettuare a proprio carico, su indicazione di ARPA FVG e tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG stessa, al fine di proporre misure mitigative.

Indicatori di prestazione

La Ditta dovrà monitorare entro il 30 aprile di ogni anno gli indicatori di prestazione indicati in tabella n.3 esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

Tab. 3 – indicatori di prestazione

Indicatore	Unità di misura
Consumo di energia per riscaldamento	Wh per capo
Consumo di energia per ventilazione, preparazione e distribuzione alimenti, illuminazione	Wh per capo
Consumo di acqua	litri per capo
Consumo di mangime	kg per capo

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del gestore quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' Allegato IV del d.m. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nella tabella 4.

Tab. 4 – attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componenti ambientali	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria, acqua, rifiuti, odori	- un controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco degli ultimi quattro anni di validità dell'autorizzazione; (2)	3





PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**

PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI REFLUI ZOOTECNICI COMUNE DI POVOLETTO (UD)

terreni

Azienda AP. AR. BERTHIARE WULO
GRUPPO DEL FOME ROVERETO UD

Informazioni relative ai
 Cat. Class.

15 NOV. 2007

- SINDACO
- RAGIONERIA
- MED. MUN. LE
- COPIA
- SEGRETARIO COM.
- DEMOGRAFICO
- ASS. TE. SOCIALE
- SEGRETERIA
- UFFICIO TECNICO
- BIBLIOTECA

Comune Censuario	Foglio	Mappale	Superficie			Forme di conduzione (1)
			ha	a	ca	
Povoletto	12	✓ 49	4	36	00	AFFICIO
"	12	✓ 51	2	33	00	
"	12	✓ 72		27	00	
"	12	196		48	00	
"	12	✓ 268		44	00	
"	12	280		65	00	
"	12	290		85	00	
"	15	✓ 140	2	18	00	
"	15	✓ 141		11	00	
"	16	✓ 207	-	27	00	
"	16	✓ 208		53	00	
"	20	✓ 11	1	03	00	
"	25	28		24	00	
"	30	8		48	00	
"	30	40		30	00	
"	30	41		65	00	
"	30	✓ 123		26	00	
"	30	✓ 124	✓	37	00	
"	30	✓ 158	✓	63	00	
"	30	170		19	00	
"	30	✓ 174		47	00	
"	30	✓ 172		36	00	
"	30	✓ 173		20	00	
"	30	248		38	00	
"	30	257	✓	62	00	
"	31	141		56	00	
"	32	57	1	53	00	
"	32	56		83	00	
"	32	70	✓	41	00	
"	32	120	1	33	00	
"	32	132		61	00	
"	32	157		46	00	

(1) Proprietà, comproprietà, affitto, enfiteusi, uso gratuito del familiare, usufrutto, comodato.

Bertin, il titolo

IL DICHIARANTE
Bertin e Lucio

PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI REFLI ZOOTECNICI

COMUNE DI POVOLETTO (UD)

Prot. n. _____
 Informazioni relative ai
 Cat. _____ Class. _____

terreni

15 NOV. 2007

Azienda AD-AS. BIELMARZUOLO

GRANDI DEL PONTE ROBURIO

- SINDACO SEGRETARIO COM. SEGRETERIA
 RAGIONERIA DEMOGRAFICO UFFICIO TECNICO
 POLIZIA MUNICIPALE ASS. TE. SOCIALE BIBLIOTECA
 COPIA

Comune Censuario	Foglio	Mappale	Superficie			Forme di conduzione (1)
			ha	a	ca	
POVOLETTO	32	178		87	00	AFFITTO
"	33	22		33	00	"
"	33	446		8	00	"
"	33	448		18	00	"
"	34	34		72	00	"
"	34	282		44	00	"
"	34	297		56	00	"
"	34	435		40	00	"
"	34	436		60	00	"
"	34	452		43	00	"
"	34	461		71	00	"
"	34	505		40	00	"
MEANA DEL ROJACE	23	82		51	00	"
UDINESE	52	133		71	00	"
	52	134		21	00	"
	52	290		33	00	"
	53	237		17	00	"
	53	1086		18	00	"
	53	1089		14	00	"
	53	1090		28	00	"
	53	1095		16	00	"
	54	135		73	00	"
	54	107		68	00	"
	54	520		34	00	"

(1) Proprietà, comproprietà, affitto, enfiteusi, uso gratuito del familiare, usufrutto, comodato.

Povoleto, li 07/11/07

IL DICHIARANTE

Bolzano e Krus

PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI REFLUI ZOOTECNICI

Informazioni relative ai

terreni

Azienda COLLINI FRANCA

POVOLETTO V. PIAVE, 6

Comune Censuario	Foglio	Mappale	Superficie			Forme di conduzione (1)
			ha	a	ca	
POVOLETTO	29	41		55	00	PROPRIETA'
"	29	48-49-50-51		72	00	"
"	29	84		56	00	"
"	30	36-37		70	00	"
"	30	32	1	08	00	"
"	30	45-46-47				
		202-251-252		98	00	"
"	30	61		24	00	USO GRATUITO
"	30	23		37	00	PROPRIETA'
"	31	91		46	00	"
"	31	93	1	00	00	"
"	31	99		72	00	"
"	31	62		21	00	"
"	31	42		40	00	COMPROPRIETA'
"	31	180		45	00	USO GRATUITO
TOTALE			8	94	00	

(1) Proprietà, comproprietà, affitto, enfiteusi, uso gratuito del familiare, usufrutto, comodato.

POVOLETTO, il 07.11.07

IL DICHIARANTE

[Signature]

